

**AVVISO**  
**PER LA REALIZZAZIONE DEL**  
**“PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETÀ”**  
**A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ**  
**DEI CENTRI ANZIANI**

**1. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** L'Associazione degli Anziani situata presso il nostro Comune ha beneficiato del contributo "Progetto TE" nel 2019 e ha avviato le procedure per l'istituzione di un Centro Anziani. Ci chiediamo, dunque, se possiamo presentare domanda di contributo per l'edizione 2021.

**R:** Come previsto dall'art. 2 dell'Avviso, non possono presentare domanda di contributo come Centro anziani istituendo coloro che per lo stesso centro siano già risultati beneficiari di un contributo per gli Avvisi relativi al "Progetto Te Lazio per la Terza Età" negli anni 2018 e 2019 e non abbiano poi proceduto alla costituzione del Centro Anziani. Pertanto, se successivamente alla presentazione della domanda per il "Progetto Te Lazio per la Terza Età" 2019 è stata effettuata la costituzione del Centro Anziani, è possibile presentare domanda come centro istituito.

**2. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Con riferimento all'oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a) Sul territorio del Comune di riferimento i Centri anziani non sono ancora stati affidati ad A.P.S., ma sono stati istituiti con Deliberazione di Consiglio comunale e dispongono di Statuto o regolamento; possono ugualmente presentare i progetti?
- b) **R:** Come previsto all'art. 2 dell'Avviso, se nel territorio di riferimento di un Comune del Lazio o di un Municipio di Roma Capitale vi siano Centri Anziani pubblici, non ancora affidati ad una A.P.S., la domanda deve essere presentata dal Comune/Municipio di riferimento. **la domanda e i relativi allegati devono essere presentati dal Comune per ogni centro oppure ciascun centro anziani deve provvedere autonomamente all'inoltro della propria documentazione?**

**R:** Se il Centro Anziani non è stato costituito nella forma dell'A.P.S., la domanda deve essere inoltrata dal Comune per ogni Centro, fermo restando che, come previsto all'art. 8 è possibile presentare una sola domanda in relazione a ciascun Centro Anziani, pertanto

qualora vi siano nel territorio di riferimento più Centri Anziani è necessario inviare una P.E.C. per ciascuno di essi.

### 3. DOMANDA e RISPOSTA:

D: Avendo letto sull'Avviso a pagina 10 che non sono ammissibili a rendicontazione compensi e rimborsi spese a favore di persone fisiche, vorremmo avere chiarimenti sulle modalità di remunerazione per esperti funzionali alla realizzazione di attività progettuali tipo: corsi di alfabetizzazione informatica; incontri informativi in ambito socio-sanitario o attività similari, nell'ambito dei quali è necessario prevedere il coinvolgimento oneroso di esperti/professionisti.

La non possibilità di prevedere costi per personale esterno al Centro Anziani riduce inevitabilmente le possibilità della realizzazione di innovative attività per il centro.

R: Fermo restando quant'altro previsto dall'art. 5 dell'Avviso, sono ammissibili le spese che siano direttamente e strettamente necessarie alla realizzazione del progetto (es. a titolo non esaustivo, spese per viaggi e trasporti, materiali per laboratori, attività ludico ricreative, motorie, laboratoriali, artigianali, etc.).

Fermo restando le valutazioni di competenza della Commissione, in questa sede si precisa che per quanto riguarda le prestazioni erogate da persone fisiche, il divieto va inteso con riferimento ai rapporti di lavoro in senso stretto o assimilati, mentre vanno ritenute ammissibili le prestazioni erogate da persone titolari di partita I.V.A. e/o ditta individuale che siano connesse alla realizzazione del progetto.

### 4. DOMANDA e RISPOSTA:

D: vorrei sapere se ci sono delle sovvenzioni per aprire una casa-famiglia per anziani.

R: No, l'Avviso prevede che i progetti debbano essere finalizzati all'attuazione di uno o più degli ambiti di intervento di cui all'art. 1.

### 5. DOMANDA e RISPOSTA:

D: vorrei avere chiarimenti circa la distinzione tra centri anziani "istituendi" e "costituiti", ovvero quand'è che un centro anziani risulta essere effettivamente costituito, a seguito di quale atto?

Nel nostro caso specifico, ad esempio, abbiamo approvato con delibera di consiglio il regolamento dei centri anziani e istituito il centro anziani con delibera di giunta a seguito di una richiesta di costituzione di un centro anziani da parte dei cittadini residenti. La delibera è di novembre 2019. Abbiamo iniziato a raccogliere le iscrizioni ma ad oggi non sono state ancora fatte le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e di fatto non è ancora operativo.

La domanda è questa: in questa situazione il nostro centro anziani è da considerarsi costituendo o costituito? E soprattutto se rientriamo nella prima casistica, cosa dobbiamo fare per costituirlo e avere così i requisiti per il bando considerando che il precedente contributo è stato richiesto in qualità di centro anziani istituendo?

R: Sono considerati come Centri Anziani costituiti (anche se non ancora affidati ad una A.P.S.) quelli che, come previsto all'art. 2 dell'Avviso, siano:

- stati istituiti con apposita deliberazione dell'organo comunale o municipale deputato;
- in possesso di Statuto o Regolamento di funzionamento che prevedano lo svolgimento effettivo di attività di Centro anziani (attività ricreative e promozionali a favore di persone anziane).

#### 6. DOMANDA e RISPOSTA:

D: Il Centro Anziani del Comune di XXXX si è regolarmente costituito e registrato in APS ma non ha ancora redatto e approvato lo Statuto. Conseguentemente non è stata ancora stipulata la Convenzione con il Comune.

Si chiede di sapere se la domanda di partecipazione all'avviso debba essere prodotta dall'APS o dal Comune non avendo ancora affidato in gestione, tramite convenzione, il Centro Anziani.

R: Se l'APS non ha ancora approvato lo Statuto, la domanda dovrà essere presentata dal Comune, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'Avviso.

Si riporta quanto indicato nell'Avviso in "Premesse e definizioni":

*"Associazione di promozione sociale" o "A.P.S.": si intende una associazione che, ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle Linee Guida per risultare affidatari della gestione di un Centro Anziani, abbia in particolare i seguenti requisiti:*

- *Statuto che abbia come oggetto esclusivo o prevalente la gestione di un Centro Anziani pubblico; il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo;*
- *oltre il 70% dei soci della A.P.S. devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune). Il territorio di riferimento del Centro Anziani viene delimitato dal Comune, nella delibera istitutiva del Centro"*

#### 7. DOMANDA e RISPOSTA:

D: L'associazione si è costituita in APS e fatto tutto secondo quanto indicato nelle linee guida dello scorso anno. Nell'avviso, se abbiamo ben capito, è prescritto che i Centri Anziani costituitisi debbono fare la richiesta per conto loro (non tramite il Comune) oppure non è obbligatorio? Il centro anziani non ha una PEC. Si può indicare quella del Comune vista la stretta connessione che c'è tra le due istituzioni?

R: Una volta che il Centro Anziani si è costituito in APS è un soggetto giuridico differente dal Comune, pertanto deve presentare la domanda come APS. E' tuttavia possibile indicare la PEC del Comune fermo restando che tutte le comunicazioni si intendono validamente effettuate dal/al predetto indirizzo.

**8. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D: cosa si intende per "convenzione o analogo documento idoneo stipulato con il comune di riferimento che disciplini i reciproci impegni"?**

R: La Convenzione o analogo documento idoneo stipulato con il comune di riferimento che disciplini i reciproci impegni riguarda l'affidamento della gestione di un Centro Anziani pubblico alla A.P.S.

Come previsto dall'art. 8 dell'Avviso, per "*convenzione o analogo documento idoneo stipulato con il Comune/Municipio di riferimento, che disciplini i reciproci impegni*" si intende lo scambio reciproco di note tra le parti, dal contenuto vincolante ed esaustivo.

**9. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D: Per la presentazione della domanda è obbligatorio il passaggio in APS o può essere presentata anche dal Comune che non ha ancora avviato l'iter per il passaggio?**

R: Non è obbligatorio ai fini della partecipazione all'Avviso la costituzione in APS; ove non costituito in APS, la domanda dovrà essere presentata dal Comune/Municipio.

**10. DOMANDA e RISPOSTA**

**D: Al momento della rendicontazione è necessario aver ultimato la trasformazione da Centro anziani in APS?**

R: Se il Centro Anziani non è costituito in APS la domanda va presentata dal Municipio/Comune di riferimento.

**11. DOMANDA e RISPOSTA**

**D: È possibile presentare uno o più ambiti di intervento? Se sì, nella parte che riguarda il quadro economico vanno suddivisi in progetto 1 e 2 oppure va fatto il totale delle spese senza suddivisione?**

R: Sì, come previsto dall'art. 1 dell'Avviso è possibile presentare un progetto finalizzato all'attuazione di uno o più ambiti di intervento. Dovrà essere predisposto un unico quadro economico, tuttavia ciascuna voce di spesa dovrà essere chiaramente riconducibile alle diverse attività previste nel progetto.

**12. DOMANDA e RISPOSTA**

**D: Le spese ammissibili per i costi del passaggio in APS devono rientrare nelle spese indirette?**

R: Sì, rientrano tra le spese indirette, fermo restando quant'altro previsto dall'art. 5.

**13. DOMANDA e RISPOSTA**

**D: È possibile ripresentare un progetto analogo a quello dell'annualità precedente?**

R: Sì, ma non sono ammissibili spese già finanziate con altri contributi pubblici, come previsto all'art. 5 dell'Avviso.

**14. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** E' possibile presentare più progetti all'interno della stessa domanda di partecipazione, nel limite della somma prescritta dall'Avviso Pubblico?

**R:** L'Avviso prevede all'art.8 che *"è possibile presentare una sola domanda in relazione a ciascun Centro Anziani"* e che *"al fine di assegnare il corretto ordine cronologico di arrivo, ciascun richiedente DEVE inviare una P.E.C. per ciascuna domanda, pertanto non sono ammesse P.E.C. con più domande"*

Fermo restando quanto sopra, un progetto può riguardare anche più ambiti tra quelli indicati all'art. 1 dell'Avviso sempre in riferimento al medesimo Centro Anziani.

**15. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Nel caso di progetti presentati da comuni, nel cui territorio di riferimento esistano centri anziani pubblici non ancora affidati ad una A.P.S. sarà poi possibile trasferire il contributo direttamente ai centri per la realizzazione dei progetti finanziati?

**R:** Come previsto dall'art. 5 dell'Avviso, il Comune o il Municipio di Roma Capitale che risulti beneficiario del contributo potrà gestire direttamente il progetto finanziato o delegarne la gestione al Centro anziani destinatario, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

**16. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Possono partecipare anche i Centri Anziani che non hanno ancora avviato il processo di trasformazione in A.P.S.? Non capisco se possono partecipare solamente quelli che hanno concluso il processo di trasformazione in A.P.S. e quelli che hanno avviato questo processo.

**R:** Se il Centro Anziani non è ancora stato costituito in APS la domanda dovrà essere presentata dal Comune/ Municipio di riferimento.

**17. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** considerato che i Centri Anziani che insistono nel territorio del nostro Municipio, sono gestiti da APS, si chiede se le proposte progettuali possano essere presentate direttamente dalle suddette Associazioni di Promozione Sociale, senza l'interposizione dello scrivente Ufficio.

**R:** Sì, come previsto dall'art. 2 dell'Avviso, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

**18. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** In data 31/05/2021 l'assemblea degli iscritti ha approvato la trasformazione del Centro Anziani in A.P.S., con conseguente registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

La precedente Amministrazione Comunale non ha provveduto ad approvare, entro il 30/09/2021, le linee guida emanate con D.G.R. n.452/2020 e, di conseguenza, non è stata sottoscritta la Convenzione tra la APS ed il Comune. Non essendoci i tempi tecnici

per approvare le suddette linee guida e sottoscrivere la convenzione entro la scadenza del 31/10/2021 chiedo a chi compete presentare la domanda di partecipazione al bando?

R: Compete alla APS se, oltre ad essere regolarmente costituita, gestisce il Centro Anziani. L'articolo 2 dell'Avviso prevede difatti che le A.P.S. in sede di presentazione della domanda possono rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, avente ad oggetto le modalità di istituzione del Centro Anziani, fermo restando che in sede di erogazione del saldo sarà comunque necessario presentare Convenzione o analogo documento idoneo (inteso come scambio reciproco di note tra le parti, dal contenuto vincolante ed esaustivo).

#### **19. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D: Esiste uno scadenziario degli adempimenti e, in caso positivo, è possibile averlo?**

R: Fermo restando quant'altro previsto dall'Avviso:

- la domanda di partecipazione dovrà essere presentata, con le modalità descritte nell'Avviso, ed essere inoltrata, pena l'esclusione, dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul sito web di LAZIOcrea S.p.A. ed entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2021;
- le attività progettuali possono essere eseguite a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso (ferma restando la necessaria conclusione dell'iter amministrativo per l'individuazione dei beneficiari) e devono terminare entro il 31 dicembre 2022;
- la documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro il 31 marzo 2023 a conclusione delle attività mediante posta elettronica all'indirizzo: [rendicontazione@laziocrea.it](mailto:rendicontazione@laziocrea.it)

#### **20. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D: Esiste una tabella di assegnazione di punteggi o di Euro per ogni ambito di intervento da inserire nel progetto? Se sì, si prega di inviarlo.**

R: Non è prevista una tabella di assegnazione dei punteggi in quanto, come previsto dall'Avviso in "Premesse e definizioni", la modalità di erogazione del contributo è a sportello. Pertanto, all'esito del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi in favore dei soggetti aventi titolo seguendo l'ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento dell'importo stanziato per il presente Avviso.

#### **21. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D: La fidejussione bancaria o assicurativa va presentata soltanto se le domande vengono prodotte dalla APS?**

R: Sì ma non deve essere presentata in sede di domanda, come previsto dall'articolo 5 dell'Avviso, per le domande di contributo presentate dalle A.P.S., l'anticipo sarà erogato dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma erogata.

**22. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Le APS che ad oggi non hanno sottoscritto la convenzione in conformità con la scheda approvata dalla DGR Lazio 452/2020 (non ancora redatta dal proprio Municipio) possono comunque presentare la convenzione in loro possesso, attualmente ancora vigente?

**R:** Sì, in sede di presentazione della domanda è possibile rendere una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto le modalità di istituzione del Centro Anziani, fermo restando che in sede di erogazione del saldo sarà comunque necessario presentare Convenzione o analogo documento idoneo (inteso come scambio reciproco di note tra le parti, dal contenuto vincolante ed esaustivo).

**23. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Una APS può decidere di non richiedere l'anticipo e richiedere direttamente l'erogazione dell'intero contributo concesso, dopo naturalmente presentazione della relazione e rendicontazione finale?

**R:** Sì, è possibile.

**24. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** E' ritenuta ammissibile un'eventuale spesa di consulenza per la presentazione della domanda di partecipazione, coordinamento delle attività e presentazione della relazione e rendicontazione finale? Tra le spese ammissibili, è consentito l'acquisto di eventuali PC mancanti totalmente nei centri, oltre ad attrezzature e mobilio necessari?

**R:** Le delle spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 5, che individua a titolo esemplificativo il dettaglio delle varie tipologie di spese.

**25. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 14/07/2020 relativamente alla consulenza di Commercialista e/o Avvocato per la trasformazione in APS?

**R:** L'art. 5 dell'Avviso prevede che saranno ritenute ammissibili le spese sostenute dai Centri Anziani per la trasformazione in A.P.S. successivamente al 14/07/2020, data di approvazione della D.G.R. n. 452, con la quale è stato istituito l'obbligo di trasformazione in A.P.S., individuando a titolo non esaustivo, spese notarili, spese per consulenza legale e fiscale eventualmente necessarie per la costituzione dell'APS, eventuali costi per assemblea straordinaria, spese di registrazione.

**26. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Può un Coordinamento Provinciale APS di Centri Anziani presentare domanda di partecipazione?

**R:** L'art. 2 dell'Avviso individua i soggetti che possono presentare domanda di partecipazione.

**27. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Il nostro Municipio non essendo nelle condizioni di quanto previsto al punto 2.1 dell'Avviso, ossia di poter stipulare convenzioni in conformità allo schema approvato con la D.G.R. 452/2020 o analogo documento idoneo stipulato con APS, come può procedere rispetto all'invio dei progetti dei Centri Anziani del territorio che hanno già costituito APS?

**R:** Se l'APS è stata regolarmente costituita può presentare la domanda e rendere una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto le modalità di istituzione del Centro Anziani, fermo restando che in sede di erogazione del saldo sarà comunque necessario presentare Convenzione o analogo documento idoneo (inteso come scambio reciproco di note tra le parti, dal contenuto vincolante ed esaustivo).

**28. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Come mai non è stato richiesto dall'Avviso, come già accaduto gli scorsi anni, anche il codici fiscale dei Centri anziani visto che, pur non essendosi gli stessi Ancora costituiti in APS, lo posseggono e sono titolari della seguente configurazione giuridica: "Associazioni non riconosciuta e Comitati", in virtù della quale possono sostenere in autonomia le spese?

**R:** Se il Centro Anziani non si è ancora costituito in APS la domanda va presentata a cura del Comune/Municipio, che, come previsto all'art. 6, ove risulti beneficiario del contributo potrà gestire direttamente il progetto finanziato, o delegarne la gestione al Centro anziani destinatario, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

**29. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Il Luogo di svolgimento deve essere individuato prima? Nella prossima primavera vorremmo realizzare una gita in favore degli anziani e quindi la destinazione è da individuare

**R:** Il luogo di svolgimento va indicato nella scheda di progetto, tuttavia, come previsto dall'art. 7, sono ammissibili le variazioni progettuali, solo se preventivamente autorizzate da LAZIOcrea S.p.A. e/o da Regione Lazio e nei termini indicati nel citato articolo.

**30. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Il manifesto che renderà nota l'iniziativa dovrà essere inviato prima che la stessa abbia luogo o in allegato all'istanza di contributo?

**R:** Non va inviato in allegato, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 in tema di comunicazione.

**31. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D:** Il Centro anziani costituito in A.P.S. sulla base di Convenzione con il Comune può proporre domanda di partecipazione tramite Comune e non fornire la polizza fidejussoria?

R: Non è possibile. Come previsto dall'art. 5 dell'Avviso, la presentazione della polizza fideiussoria è necessaria qualora si voglia ottenere l'anticipo pari all'80 % del contributo. In ogni caso non deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

**32. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D: Può un Centro Anziani già costituitosi in APS presentare una proposta progettuale tramite il Comune / Municipio?**

R: Come previsto dall'art. 2 dell'Avviso, possono presentare domanda tutti i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale nel cui territorio di riferimento insistano Centri Anziani pubblici, non ancora affidati ad una A.P.S.

Se l'A.P.S. è stata regolarmente costituita e gestisce il Centro Anziani in forza di una convenzione o analogo documento idoneo (inteso come scambio reciproco di note tra le parti, dal contenuto vincolante ed esaustivo) stipulato con Comune/Municipio di riferimento è un soggetto giuridico distinto e deve presentare la domanda in nome e per conto proprio.

**33. DOMANDA e RISPOSTA:**

**D: Qualora una APS incontri difficoltà nell'ottenere e presentare la fideiussione può presentare comunque una proposta progettuale?**

R: Sì. La fideiussione è necessaria per l'erogazione dell'anticipo dell'80%. Nel caso in cui una APS non sia in grado di presentare una fideiussione potrà presentare comunque una proposta progettuale, ma in tal caso non verrà riconosciuto l'anticipo e l'intero contributo sarà erogato a saldo, nei termini previsti dall'avviso (entro 30 (trenta) giorni naturali dall'approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi sostenuti, fatta salva l'eventuale rimodulazione del finanziamento in caso di variazioni non approvate delle attività proposte o in caso di mancata realizzazione di queste ultime).